



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Agenzia per la Coesione Territoriale



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
Dipartimento della funzione pubblica

PNR GOVERNANCE
E CAPACITÀ
ISTITUZIONALE
2014-2020

“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”
CUP J59J16000760006






Webinar
**Principi generali della Legge n. 124/2015 in
materia di semplificazione e il carattere
“trasversale” della riforma**

a cura di Massimo Puggioni

25 ottobre 2018

LEGGE 7 agosto 2015, n. 124

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche

-  **Conferenza di servizi** *D.Lgs. n. 127/2016*
-  **Silenzio assenso fra P.A.**
-  **Accelerazione dei procedimenti**
-  **SCIA** *D.Lgs. n. 126/2016*
D.Lgs. n. 222/2016
-  **Autotutela**

Decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 (c.d. SCIA 1)

Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124

- ↳ **Informazione di cittadini e imprese**
- ↳ **Concentrazione dei regimi amministrativi**
- ↳ **Presentazione di istanze, SCIA e comunicazioni**
- ↳ **Correttivi alla disciplina della SCIA**

Decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 (c.d. SCIA 1)

Informazione di cittadini e imprese

- Istituzione dei moduli unificati e standardizzati *che definiscono esaustivamente, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni, nonché della documentazione da allegare*
- Obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale della modulistica e dell'elenco dei documenti da allegare all'istanza, *anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge*, nonché l'indicazione degli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, degli orari, delle modalità di accesso e dei relativi recapiti

Decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 (c.d. SCIA 1)

Informazione di cittadini e imprese

L'amministrazione può chiedere all'interessato informazioni o documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell'istanza, segnalazione o comunicazione e dei relativi allegati a quanto indicato nel comma 2.

E' vietata ogni richiesta di informazioni o documenti ulteriori rispetto a quelli indicati ai sensi del comma 2, nonché di documenti in possesso di una pubblica amministrazione.

Ferme restando le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 33 del 2013, la mancata pubblicazione delle informazioni e dei documenti di cui al presente articolo e la richiesta di integrazioni documentali non corrispondenti alle informazioni e ai documenti pubblicati costituiscono illecito disciplinare punibile con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi.

Decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 (c.d. SCIA 1)

Concentrazione dei regimi amministrativi (*art. 19 bis*)

→ Sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione è indicato lo **sportello unico**, di regola telematico, al quale presentare la SCIA, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni (*es. SUAP, SUE, VIA regionale, AIA, altri procedimenti unici*) ovvero di diverse articolazioni interne dell'amministrazione ricevente. Possono essere istituite più sedi di tale sportello, al solo scopo di garantire la pluralità dei punti di accesso sul territorio.

Decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 (c.d. SCIA 1)

Concentrazione dei regimi amministrativi (art. 19 bis)

Disciplina di:

- Pluralità di SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche
- SCIA + atti di assenso, pareri di altri uffici e amministrazioni, verifiche preventive

*«Se per lo svolgimento di un'**attività** soggetta a SCIA sono necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche...»*

*«Nel caso in cui l'**attività** oggetto di SCIA è condizionata all'acquisizione di atti di assenso...»*

Decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 (c.d. SCIA 1)

Concentrazione dei regimi amministrativi (art. 19 bis)

Rafforzamento del concetto di procedimento unico

→ *Passaggio da uno schema procedurale incentrato sul singolo titolo abilitativo (o su una sommatoria di titoli) ad uno schema incentrato sull'obiettivo finale del cittadino, in cui i titoli abilitativi connessi sono tutti quelli di cui il cittadino ha bisogno per realizzare la propria iniziativa*

In raccordo con disposizioni in materia di:

→ SUAP (DPR n. 160/2010)

→ SUE (DPR n. 380/2001)

Decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 (c.d. SCIA 1)

Concentrazione dei regimi amministrativi (art. 19 bis)

Procedimento unico

- **Un solo titolo abilitativo:** ricomprende tutti gli atti abilitativi e di assenso previsti dalle singole normative settoriali
- **Un solo punto di contatto:** lo sportello unico è l'interlocutore unico del privato per l'espletamento di tutti gli adempimenti
- **Un solo iter amministrativo:** disposizioni di natura procedurale atte a raccordare i diversi adempimenti previsti dalle singole norme settoriali, o a disciplinare *una diversa modalità per conseguire i medesimi titoli abilitativi*

Decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 (c.d. SCIA 1)

SCIA unica (*art. 19 bis*)

Se per lo svolgimento di un'attività soggetta a SCIA sono necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, l'interessato presenta **un'unica SCIA** allo sportello di cui al comma 1.

L'amministrazione che riceve la SCIA la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate al fine di consentire, per quanto di loro competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività e la presentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 19, commi 3 e 6-bis, di **eventuali proposte motivate per l'adozione dei provvedimenti** ivi previsti.

Decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 (c.d. SCIA 1)

SCIA condizionata (*art. 19 bis*)

Nel caso in cui l'attività oggetto di SCIA è condizionata all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all'esecuzione di verifiche preventive, l'interessato presenta allo sportello di cui al comma 1 la relativa istanza, a seguito della quale è rilasciata ricevuta ai sensi dell'articolo 18-bis.

In tali casi, il termine per la convocazione della conferenza di cui all'articolo 14 decorre dalla data di presentazione dell'istanza e l'inizio dell'attività resta subordinato al rilascio degli atti medesimi, di cui lo sportello dà comunicazione all'interessato

Decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 (c.d. SCIA 1)

Modifiche alla disciplina della SCIA (art. 19)

L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti legittimanti, nel termine di 60 giorni dal ricevimento della SCIA (*30 gg per le SCIA edilizie*), adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Se è possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a 30 giorni. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata. *Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di **pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa.***

Decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 (c.d. SCIA 1)

Presentazione di istanze, scia e comunicazioni (*art. 18 bis*)

- Obbligo di rilascio immediato della ricevuta
- Nel caso di istanza, segnalazione o comunicazione presentate ad un ufficio diverso da quello competente, i termini di cui agli articoli 19, comma 3, e 20, comma 1, decorrono dal ricevimento dell'istanza, segnalazione o della comunicazione da parte dell'ufficio competente.
- *Caso dei procedimenti gestiti dal SUAP e SUE*
- *Obbligo di inoltrare all'ufficio competente*

Decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127 (*Conferenza di servizi*)

Conferenza di servizi

Preliminare

- Si esprime su uno studio di fattibilità per progetti di particolare complessità o di insediamenti produttivi;
- Su richiesta motivata e non vincolante dell'interessato;
- Modalità asincrona con tempi ridotti fino alla metà e senza determinazione conclusiva;
- Nel successivo procedimento si procede in modalità sincrona e ci si può discostare solo in presenza di elementi significativi emersi dopo.

Istruttoria

- Facoltativa;
- Volta a svolgere un esame contestuale degli interessi pubblici;
- Su iniziativa dell'amministrazione procedente o su richiesta dell'interessato o di un'altra amministrazione coinvolta;
- Libertà di definizione delle modalità da parte dell'amministrazione procedente.

Decisoria

- Obbligatoria nei casi previsti dalla Legge;
- Ha modalità di svolgimento definite e vincolanti;
- Si conclude con una determinazione che sostituisce ogni atto di assenso di competenza delle amministrazioni partecipanti.

Conferenza di servizi

La conferenza di servizi è una **differente modalità di esercizio del potere** che la Legge attribuisce a ogni amministrazione coinvolta.

I soggetti coinvolti sono chiamati ad operare le verifiche circa l'ammissibilità di una determinata iniziativa, secondo i criteri e i requisiti stabiliti dalla norma settoriale, ma **operando secondo lo schema procedimentale proprio della conferenza di servizi** e non secondo l'iter procedurale autonomo disciplinato dalla norma settoriale.

- Tempistiche per la richiesta di integrazioni;
- Sequenze procedurali;
- Tempistiche per l'espressione dell'assenso o del dissenso;
- Modalità di espressione dell'assenso o del dissenso.

Decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127 (*Conferenza di servizi*)

Conferenza di servizi

Corte Costituzionale, sentenza n° 179/2012

[...] La conferenza di servizi costituisce, pertanto, come riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, un modulo procedimentale-organizzativo suscettibile di produrre un'accelerazione dei tempi procedurali e, nel contempo, **un esame congiunto** degli interessi pubblici coinvolti.

Esso, infatti, **consente l'assunzione concordata di determinazioni sostitutive, a tutti gli effetti, di concerti, intese, assensi, pareri, nulla osta, richiesti da un procedimento pluristrutturale specificatamente conformato dalla legge,** senza che ciò comporti alcuna modificazione o sottrazione delle competenze [...].

Questa Corte ha già avuto occasione di confermare che tale istituto [è stato] «introdotto dalla legge non tanto per eliminare uno o più atti del procedimento, quanto per **rendere contestuale quell'esame da parte di amministrazioni diverse che, nella procedura ordinaria, sarebbe destinato a svolgersi secondo una sequenza temporale scomposta in fasi distinte**» (sentenza n. 62 del 1993)

Conferenza di servizi


Corte Costituzionale, sentenza n° 340/2000

Quello che la legge configura è una sorta di "procedimento di procedimenti", cioè un iter procedimentale unico in cui confluiscono e si coordinano gli atti e gli adempimenti, facenti capo a diverse competenze, richiesti dalle norme in vigore perché l'insediamento produttivo possa legittimamente essere realizzato. In questo senso, **quelli che erano, in precedenza, autonomi provvedimenti, ciascuno dei quali veniva adottato sulla base di un procedimento a sé stante, diventano "atti istruttori" al fine dell'adozione dell'unico provvedimento conclusivo**, titolo per la realizzazione dell'intervento richiesto.

Ciò non significa però che vengano meno le **distinte competenze e le distinte responsabilità** delle amministrazioni deputate alla cura degli interessi pubblici coinvolti.

Decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127 (*Conferenza di servizi*)

Conferenza di servizi decisoria



Decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127 (*Conferenza di servizi*)

Conferenza di servizi decisoria – quando deve essere indetta

Legge n. 241/1991, art. 14

(regola generale)

La conferenza di servizi decisoria è **sempre indetta** dall'amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di **più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso**, comunque denominati, resi da **diverse amministrazioni**, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici.

Quando l'attività del privato sia subordinata a **più atti di assenso**, comunque denominati, **da adottare a conclusione di distinti procedimenti, di competenza di diverse amministrazioni pubbliche**, la conferenza di servizi è **convocata**, anche su richiesta dell'interessato, da una delle amministrazioni procedenti

Decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127 (*Conferenza di servizi*)

Conferenza di servizi in campo ambientale

- **VIA (sincrona);**
- **AIA (sincrona);**
- **Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti (disciplina speciale);**
- **Bonifica di siti contaminati (disciplina speciale);**
- **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera (→ AUA);**
- **AUA (non sempre obbligatoria, asincrona o sincrona)**

Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (SCIA 2)

Ricognizione dei regimi amministrativi

Legge n° 124/2015, art. 5

Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per **la precisa individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso**, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché di quelli per i quali è necessaria l'**autorizzazione espressa** e di quelli per i quali è sufficiente una **comunicazione** preventiva, sulla base dei principi e criteri direttivi desumibili dagli stessi articoli, dei principi del diritto dell'Unione europea relativi all'accesso alle attività di servizi e dei principi di ragionevolezza e proporzionalità

Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (SCIA 2)

Ricognizione dei regimi amministrativi

La presente tabella individua, per ciascuna delle attività elencate, il regime amministrativo, l'eventuale concentrazione dei regimi e i riferimenti normativi.

Con riferimento al regime amministrativo:

- **Quando la tabella indica la Comunicazione**, quest'ultima produce effetto con la presentazione allo Sportello unico di cui all'articolo 19-*bis* della legge n. 241 del 1990 o all'amministrazione competente. Qualora per l'avvio, lo svolgimento o la cessazione dell'attività siano richieste altre comunicazioni o attestazioni, l'interessato può presentare un'unica comunicazione allo Sportello unico.
- **Quando la tabella indica la SCIA**, si applica l'art. 19 della legge n. 241 del 1990: l'attività può essere avviata immediatamente. Entro 60 giorni (30 nel caso dell'edilizia) l'amministrazione effettua i controlli sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività. Qualora venga accertata la carenza di tali requisiti, l'amministrazione può vietare la prosecuzione dell'attività o richiedere all'interessato di conformare le attività alla normativa vigente.
- **Quando la tabella indica la SCIA unica**, si applica l'art. 19-*bis*, comma 2 della legge n. 241 del 1990: qualora per lo svolgimento di un'attività soggetta a SCIA siano necessarie altre SCIA o comunicazioni e notifiche, l'interessato presenta un'unica SCIA allo Sportello unico del Comune, che la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate per i controlli di loro competenza. Entro 60 giorni (30 nel caso dell'edilizia), qualora venga accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività, l'amministrazione può vietare la prosecuzione dell'attività o richiedere all'interessato di conformarla alla normativa vigente.
- **Quando la tabella indica la SCIA condizionata** ad atti di assenso, si applica quanto previsto dall'art. 19-*bis*, comma 3 della legge n. 241 del 1990: qualora l'attività oggetto di SCIA sia condizionata all'acquisizione di autorizzazioni, atti di assenso comunque denominati, l'interessato presenta la relativa istanza allo Sportello unico, contestualmente alla SCIA. Entro 5 giorni è convocata la Conferenza di servizi. L'avvio delle attività è subordinato al rilascio delle autorizzazioni, che viene comunicato dallo Sportello unico all'interessato.
- **Quando la tabella indica l'Autorizzazione**, è necessario un provvedimento espresso, salvo i casi in cui è previsto il silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 della legge n. 241 del 1990. Qualora per lo svolgimento dell'attività sia necessaria l'acquisizione di ulteriori atti di assenso, si applicano le disposizioni in materia di Conferenza di servizi di cui agli artt. 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990. Entro 5 giorni è convocata la Conferenza di servizi per acquisire le autorizzazioni, il cui rilascio viene comunicato dallo Sportello unico all'interessato.
- **Quando la tabella indica l'Autorizzazione più la SCIA, la SCIA unica o la Comunicazione**, alla domanda per l'Autorizzazione l'interessato può allegare una semplice SCIA, una SCIA unica o una Comunicazione per le attività che le prevedono (ad esempio, è il caso di una SCIA per la prevenzione incendi allegata all'istanza per l'avvio di un'attività produttiva soggetta ad Autorizzazione oppure di una notifica sanitaria allegata all'istanza per una media struttura di vendita).

Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (SCIA 2)

1.1. AIA – Autorizzazione integrata ambientale

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
1.	Realizzazione di una nuova installazione o modifica sostanziale di una installazione in cui si svolgono una o più attività elencate all'Allegato VIII alla parte II del d.lgs. n. 152/2006 Rinnovo/Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per le installazioni esistenti	Autorizzazione		D.Lgs. n.152/2006, Parte II, Titolo III-bis D.Lgs. n. 152/2006, art. 29-octies
2.	Modifica non sostanziale di impianti già in possesso di A.I.A.	Autorizzazione /Silenzio assenso		D.Lgs. n. 152/2006, art. 29-nonies c.1
3.	Voltura dell'Autorizzazione Integrata Ambientale	Comunicazione		D.Lgs. n. 152/2006, art. 29-nonies, c. 4

29 nonies comma 1: *Il gestore comunica all'autorità competente le modifiche dell'impianto, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate*

Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (SCIA 2)

1.2. VIA – Valutazione di impatto ambientale

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
4.	Progetti di opere o interventi assoggettati a procedura di VIA	Autorizzazione	<p>Ai sensi del combinato disposto dell'art. 25, comma 3 e dell'art. 26 comma 4 del D. Lgs. 152/2006 tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale sono acquisiti nell'ambito del procedimento di VIA e sono sostituiti o coordinati nel provvedimento di VIA.</p> <p>Per i procedimenti relativi a progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza delle regioni e delle Province Autonome, ai sensi dell'art. 14, comma 4, della L. 241/90 nell'ambito della Conferenza di Servizi della VIA vengono acquisiti tutti gli atti di assenso comunque denominati necessari per la realizzazione dell'opera o intervento</p>	D.Lgs. n. 152/2006, Parte II, Titoli I e III D.M. n. 52/2015
5.	Progetti di opere o interventi assoggettati a procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA	Autorizzazione	Ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/06, il provvedimento conclusivo di verifica di assoggettabilità comprende, se necessario, la Valutazione di Incidenza di cui all'art. 5 del DPR 357/97	D.Lgs. n. 152/2006, Parte II, Titoli I e III, art.20 D.M. n. 52/2015

Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (SCIA 2)

1.3. AUA – Autorizzazione unica ambientale



	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
6.	Rilascio dell'AUA	Autorizzazione	È fatta salva la possibilità, per il gestore, di non avvalersi dell'AUA nel caso in cui si tratti di attività soggetta solo a comunicazione ovvero ad autorizzazione di carattere generale	D.P.R. n. 59/2013, art. 3
7.	Modifica sostanziale di impianto AUA Rinnovo dell'AUA	Autorizzazione		D.P.R. n. 59/2013, art. 6 D.P.R. n. 59/2013, art. 5
8.	Modifica non sostanziale di impianti AUA	Autorizzazione /Silenzio assenso		D.P.R. n. 59/2013, art. 6

Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (SCIA 2)

1.4. Emissioni in atmosfera



	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
9.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Installazione di nuovo stabilimento che produce emissioni in atmosfera ▪ trasferimento da un luogo all'altro di uno stabilimento che produce emissioni in atmosfera ▪ modifica sostanziale di uno stabilimento esistente ▪ rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera 	Autorizzazione	Nell'ipotesi di avvio di manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti, l'autorizzazione comprende la comunicazione al Comune che può vietarne l'attivazione o subordinarla a determinate cautele.	D.Lgs. n. 152/2006, art. 269 R.D. n. 1265/1934, art. 216
10.	Messa in esercizio dello stabilimento	Comunicazione		D.Lgs. n. 152/2006, art. 269, c. 6
11.	Modifica non sostanziale dello stabilimento	Autorizzazione /Silenzio assenso		D.Lgs. n. 152/2006, art. 269, c. 8
12.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Installazione ▪ modifica di stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente gli impianti e le attività in <u>deroga elencati</u> nella parte II dell'allegato IV alla parte quinta del d.lgs. n. 152/2006 per i quali sono previste autorizzazioni di carattere generale	Autorizzazione /Silenzio assenso	Nel caso di impianti o attività in deroga sottoposti ad AUA, l'autorizzazione può o deve essere acquisita nell'ambito dell'AUA. Nei casi di impianti o stabilimenti in deroga soggetti a VIA e/o AIA, questo titolo è acquisito nell'ambito del procedimento di VIA o di AIA	D.Lgs. n. 152/2006, art. 272, c. 2 e parte II dell'Allegato IV alla Parte V D.P.R. n. 59/2013, art. 7 – Allegato I

Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (SCIA 2)

1.5. Gestione rifiuti



	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
13.	<p>Iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali per le seguenti attività di gestione dei rifiuti elencate all'articolo 8, comma 1 del D.M. n. 120/2014</p> <p>Iscrizione all'Albo mediante procedura semplificata</p>	Autorizzazione		<p>D.Lgs. n. 152/2006, art. 212 D.M. n. 120/2014, art. 15</p> <p>D.Lgs. n. 152/2006, art. 212, c. 5 D.M. n. 120/2014, art. 16, lett. a), b), c)</p>
14.	<p>Rinnovo dell'iscrizione all'Albo</p> <p>Prosecuzione delle attività in pendenza di procedura di rinnovo dell'iscrizione all'Albo da parte di imprese che risultino registrate ai sensi del regolamento CE n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 o certificati UNI-EN ISO 14001.</p>	Comunicazione		<p>D.M. n. 120/2014, art. 22</p> <p>D.Lgs. n. 152/2006, art. 209, c. 1 D.M. n. 120/2014, art. 22, c. 3</p>
15.	<p>Realizzazione e gestione di nuovi impianti di smaltimento e recupero rifiuti anche pericolosi</p> <p>Realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti di smaltimento e recupero rifiuti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata.</p> <p>Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di un impianto di smaltimento/recupero rifiuti.</p> <p>Autorizzazione all'esercizio di un impianto mobile di smaltimento/recupero rifiuti</p>	Autorizzazione	<p>Nel caso di impianti sottoposti a VIA, la VIA, ai sensi dell'art. 14, c. 4. Della L. 241/90, comprende e sostituisce tutti gli atti di assenso comunque denominato necessari per la realizzazione dell'impianto.</p> <p>Nel caso di impianti sottoposti ad AIA, l'autorizzazione unica di cui all'articolo 208 del D.lgs. n. 152/06 è compresa e sostituita dall'AIA (ex Allegato IX alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/06)</p>	<p>D.Lgs. n. 152/2006, art. 208</p> <p>D.Lgs. n. 152/2006, art. 208, c. 19</p> <p>D.Lgs. n. 152/2006, art. 208, c. 12</p> <p>D.Lgs. n. 152/2006, art. 208, c. 15</p>

Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (SCIA 2)

1.6. Inquinamento acustico

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
16.	Attività rumorose soggette all'obbligo di predisposizione della documentazione di impatto acustico le cui emissioni di rumore superano i limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, i limiti individuati dal DPCM 14 novembre 1997.	Autorizzazione		L. n. 447/1995, art. 8, commi 2, 4 e 6 D.P.R. n. 227/2011
17.	Attività rumorose soggette all'obbligo di predisposizione della documentazione di impatto acustico le cui emissioni di rumore non superano i limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, i limiti individuati dal DPCM 14 novembre 1997.	Comunicazione		L. n. 447/1995, art. 8, commi 2, 4 e 6 D.P.R. n. 227/2011
18.	Valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione di: a) scuole e asili nido b) ospedali c) case di cura e di riposo d) parchi pubblici urbani ed extraurbani e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2 dell'art. 8 della l. n. 447/1995.	Comunicazione		L. n. 447/1995, art. 8, c. 3
19.	Svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico qualora esso comporti l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi, anche in deroga ai valori limite.	Autorizzazione		L. n. 447/1995, artt. 4 e 6

Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (SCIA 2)

1.7. Scarichi idrici

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
20.	Nuovo Scarico di acque reflue industriali recapitante e rinnovo <ul style="list-style-type: none"> - in rete fognaria pubblica - in corpo idrico superficiale o sul suolo 	Autorizzazione		D.Lgs. n. 152/2006, artt. 124-125
21.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Trasferimento dell'attività ▪ Mutamento destinazione d'uso dell'insediamento/edificio/stabilimento ▪ Ampliamento, ristrutturazione dell'insediamento/edificio/stabilimento da cui derivi uno scarico di acque reflue avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente	Autorizzazione		D.Lgs. n. 152/2006, art. 124, c. 12
22.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Trasferimento dell'attività ▪ Mutamento destinazione d'uso dell'insediamento/edificio/stabilimento ▪ Ampliamento, ristrutturazione dell'insediamento/edificio/stabilimento da cui derivi uno scarico di acque reflue non avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente	Comunicazione		D.Lgs. n. 152/2006, art. 124, c. 12
23.	Rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali recapitante <ul style="list-style-type: none"> - in rete fognaria pubblica - in corpo idrico superficiale o sul suolo 	Autorizzazione		D.Lgs. n. 152/2006, art.124, c. 8
24.	Smaltimento in fognatura di rifiuti organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione trattati con apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in particelle sottili	Comunicazione		D.Lgs. n. 152/2006, art. 107, c. 3
25.	Approvvigionamento idrico da fonti diverse rispetto al pubblico acquedotto di distribuzione	Comunicazione		D.Lgs. n. 152/2006, art. 165, c. 2
26.	Scarico in mare dei materiali derivanti da attività di prospezione, ricerca e coltivazione di giacimenti idrocarburi liquidi e gassosi.	Autorizzazione		D.Lgs. n. 152/2006, art. 104, c. 5 D.M. 28 luglio 1994

Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (SCIA 2)

1.8. Dighe

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
27.	Operazioni di invaso, sghiaimento, sfangamento e manovra degli scarichi delle dighe	Autorizzazione /Silenzio assenso	Qualora l'invaso artificiale o la diga siano ricompresi in un sito natura 2000 o in sua prossimità, è necessario sottoporre il progetto a valutazione di incidenza (V.Inc.A) ai sensi dell'art. 5 del dpr 357/97 e s.m.i. In tale caso è necessario procedere ad autorizzazione espressa in ragione delle previsioni di cui all'art. 6 della Direttiva 92/43/CEE "Habitat".	D.Lgs. n. 152/2006, art. 114, commi 2 e 3

Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (SCIA 2)

1.9. Altri procedimenti in materia di tutela dei corpi idrici



	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
28.	Utilizzo da parte dei consorzi di bonifica e irrigui delle acque fluenti nei canali per usi diversi da quello irriguo	Autorizzazione /Silenzio assenso		D.Lgs. n. 152/2006, art. 166, c. 1
29.	Immersione in mare di materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi;	Autorizzazione		D.Lgs. n. 152/2006, art. 109, commi 1, <u>lett a)</u> e 2 D.M. n. 173/2016
30.	Immersione in mare di inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo, ove ne sia dimostrata la compatibilità e l'innocuità ambientale	Autorizzazione	Sono esclusi i nuovi manufatti soggetti alla valutazione di impatto ambientale	D.Lgs. n. 152/2006, art. 109, <u>commi 1 e 3</u>
31.	Movimentazione dei fondali marini connessa all'attività di posa in mare di cavi e condotte	Autorizzazione	Nel caso di cavi e condotte sottoposti a Via, l'autorizzazione alla movimentazione dei fondali è acquisita nell'ambito del procedimento di VIA	D.Lgs. n. 152/2006, art. 109, <u>commi 5 e 5-bis</u>
32.	Ripristino, senza aumenti di cubatura, delle opere immerse in mare	Comunicazione		D.Lgs. n. 152/2006, art. 109
33.	Trattamento di rifiuti presso impianti di trattamento reflui	Autorizzazione		D.Lgs. n. 152/2006, art. 110
34.	Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari nonché dalle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c) del d.lgs. 152/2006, e da piccole aziende agroalimentari	Comunicazione		D.Lgs. n. 152/2006, art. 112, c. 1 D.L. n. 5046/2016